

## ADACTA RISPONDE



### *Adacta Risponde*

## Eco reati: cosa cambia per le imprese?

*Sono l'amministratore delegato di un'azienda e so che recentemente sono stati introdotti i nuovi reati di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale. Quali sono le nuove disposizioni e quale è l'impatto delle stesse sulla gestione ambientale di un'azienda? Si tratta di tematiche sulle quali l'attività del ...*

## Adacta Risponde



# Eco reati: cosa cambia per le imprese?

DI MARTINA CARON

*Sono l'amministratore delegato di un'azienda e so che recentemente sono stati introdotti i nuovi reati di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale. Quali sono le nuove disposizioni e quale è l'impatto delle stesse sulla gestione ambientale di un'azienda? Si tratta di tematiche sulle quali l'attività del Collegio Sindacale può dare un valore aggiunto?*

Prima della legge n. 68/2015 (in vigore dal 29.5.2014) la tutela penale dell'ambiente era caratterizzata, in particolare, da numerose ipotesi di reati contravvenzionali, in cui veniva sanzionata la violazione di normative tecniche o di provvedimenti amministrativi, a prescindere da un reale danno o pericolo di danno all'ambiente. Ad esempio, è punito il mero superamento dei limiti tabellari o delle prescrizioni allo scarico di acque reflue industriali, a prescindere dalla pericolosità del superamento (art. 107 d.lgs. 152/06).

Le fattispecie di Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), si caratterizzano per sanzionare condotte a cd. forma libera. Infatti, risponde di Inquinamento ambientale "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna", mentre è punita per Disastro ambientale la condotta di chi "abusivamente cagiona un disastro ambientale", definito come "l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema", o "l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali" o "l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo". Le due fattispecie puniscono dunque qualunque condotta da cui derivi, secondo un nesso di causa - effetto, le situazioni di danno o di pericolo di danno alla matrice ambientale. Tale condotta non viene descritta se non nell'effetto dannoso o pericoloso per l'ambiente. E dunque possono essere oggi punite penalmente, in base alle predette norme, anche condotte diverse - ad esempio - dal superamento dei limiti tabellari allo scarico, se provocano evento di danno o di pericolo.

I nuovi reati svolgono, dunque, un impatto sulla gestione ambientale aziendale molto più pervasivo della previgente disciplina, perché si amplia di molto il novero delle condotte che, potendo provocare l'evento di danno o di pericolo, sono sanzionabili.

Diventano dunque centrali per la prevenzione di tali reati l'indagine volta ad intercettare le fonti di pericolo, la valutazione del rischio ambientale e la conseguente implementazione di presidi operativi, procedurali e organizzativi.

In tale contesto, il Collegio Sindacale può senz'altro fornire all'azienda un valore aggiunto. Infatti, secondo le Linee Guida di settore, il Collegio svolge anche sul rischio ambientale un ruolo di vigilanza, volto a verificare che la società gestisca tale rischio attraverso un assetto organizzativo, procedurale e di competenze attentamente costruito, ponderato e valutato come adeguato alla riduzione del rischio stesso. La vigilanza del Collegio può dunque risolversi in un utilissimo input alla governance della gestione ambientale.

[m.caron@adacta.it](mailto:m.caron@adacta.it)

Domenica 13 Marzo 2016  
© RIPRODUZIONE RISERVATA